

BANDO N° 12396/2007

**PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DEL CCNL 2002-2005
PER 29 POSTI PER IL PROFILO DI PRIMO RICERCATORE**

IL PRESIDENTE

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 10362 del 26 ottobre 2007;
- visto l'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005;
- visto il Regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato dell'INFN;
- visto in particolare l'art. 11 del predetto Regolamento;

DISPONE

Art. 1 - Posti - requisito di accesso al profilo

E' indetta una procedura selettiva, per titoli ed esame colloquio, per 29 posti per il profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale, per attività di ricerca nel campo della fisica sperimentale.

Per l'accesso al suddetto profilo, in relazione all'attività prevista, si richiede una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi in attività di ricerca in fisica sperimentale di interesse dell'INFN.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti dell'INFN con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati in profili del livello immediatamente inferiore a quello di cui al precedente art. 1, in servizio alla data del 1° gennaio 2007.

Art. 3 - Domande di partecipazione

IL PRESIDENTE

Le domande di partecipazione alle procedura selettiva, da redigere in carta semplice in lingua italiana secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente bando, dovranno essere inoltrate, a mezzo raccomandata A., all'INFN - Amministrazione Centrale - Direzione Affari del Personale - Casella Postale 56 - 00044 FRASCATI (RM) - riferimento bando n. 12396/2007 del entro il termine del 20 dicembre 2007.

Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande; della data di inoltro farà fede il timbro a data apposto dagli uffici postali di spedizione.

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all'INFN, oltre il ventesimo giorno successivo al termine stesso.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare espressamente l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare nella domanda, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova di esame.

Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare:

- 1) la documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili dichiarati nel curriculum, come definita nel successivo art. 5;
- 2) non più di 20 pubblicazioni o lavori a stampa.

Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare inoltre, in sei copie:

- 3) curriculum riguardante gli studi compiuti, i titoli conseguiti, l'attività svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi ricoperti e quant'altro i candidati ritengano utile al fine della loro valutazione; il curriculum dovrà essere redatto in modo sintetico, con una descrizione critica dell'attività che metta in evidenza i contributi del candidato e, possibilmente, con riferimenti ai riscontri documentali;
- 4) elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati;
- 5) elenco delle pubblicazioni e dei lavori a stampa allegati, con un limite di numero 20 lavori;
- 6) elenco di tutti i documenti presentati in allegato alla domanda.

I suddetti curriculum ed elenchi di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 dovranno essere sottoscritti.

L'INFN non assume responsabilità per il ritardato o mancato recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che sia da imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito indirizzo o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo medesimo, né per eventuali ritardi o disagi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

IL PRESIDENTE

Art. 4 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, nominata dal Presidente dell'INFN, sarà composta da un presidente e da due a sei membri; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con inquadramento in un profilo professionale non inferiore a quello di Collaboratore di amministrazione.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento di nomina.

Tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, dal Presidente dell'INFN, per comprovati ed eccezionali motivi rappresentati dal Presidente della Commissione.

Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga il Presidente dell'INFN provvede, con propria disposizione, alla sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.

Art. 5 - Titoli valutabili

I titoli valutabili sono i seguenti:

- a) curriculum formativo e dell'attività svolta del candidato;
- b) pubblicazioni e lavori a stampa presentati dal candidato (in numero non superiore a 10).

La Commissione esaminatrice effettuerà la valutazione dei titoli (facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale) sulla base dei seguenti criteri di massima e ferma restando la possibilità di individuarne ulteriori:

- a) congruenza dell'attività svolta con le attività programmatiche dell'INFN
- b) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- c) continuità temporale della produzione scientifica e suo grado di aggiornamento rispetto alle ricerche in atto settori di interesse dell'INFN;
- d) grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle eventuali responsabilità assunte;
- e) coordinamento di iniziative di ricerca svolte in ambito nazionale e internazionale;
- f) apporto individuale desumibile nei lavori in collaborazione;
- g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica.

I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data del 1° gennaio 2007 e dovranno essere idoneamente documentati entro il termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione alla procedura selettiva, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità.

IL PRESIDENTE

I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendere secondo lo schema allegato.

I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, da rendere secondo lo schema allegato n. 2.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni o altri lavori a stampa eventualmente già presentati all'INFN o ad altre amministrazioni o a documenti o pubblicazioni o altri lavori a stampa allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi o procedure selettive.

I candidati, trascorsi sei mesi dalla data di notifica individuale dell'esito della partecipazione alla procedura selettiva, potranno richiedere, entro il termine di nove mesi dalla data stessa, la restituzione delle pubblicazioni e dei lavori a stampa eventualmente presentati, con spese di spedizione, tramite corriere, a loro carico. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto.

Decorso tale termine, l'INFN disporrà di detta documentazione secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità in merito alla sua conservazione.

Art. 6 - Valutazione dei titoli - esame colloquio

Effettuata la valutazione dei titoli, la Commissione formula un giudizio su ogni candidato.

I candidati nei cui confronti sia espresso dalla Commissione un giudizio favorevole, in relazione al riconoscimento della capacità acquisita nel determinare autonomamente avanzamenti significativi in attività di ricerca in fisica sperimentale di interesse dell'INFN, saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio che consisterà, essenzialmente, nella discussione dei titoli posseduti.

I candidati riceveranno personale comunicazione circa la data e la sede in cui avrà luogo l'esame colloquio con l'osservanza di un congruo termine di preavviso.

I candidati ammessi a sostenere l'esame colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento non scaduto di validità.

Non saranno ammessi a partecipare alla prova i candidati non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validità.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova di esame nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dalla procedura selettiva.

Al termine di ogni colloquio la Commissione formula una propria valutazione.

IL PRESIDENTE

Art. 7 - Vincitori - decorrenza

Al termine dei suoi lavori la Commissione esaminatrice redige una relazione analitica in cui sono contenuti i giudizi complessivi sui singoli candidati in base ai quali essa propone i vincitori della procedura selettiva in ordine alfabetico e in numero non superiore a 29.

Ai sensi di quanto stabilito nell'art. 15, comma 9 del CCNL per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005, i vincitori della procedura selettiva saranno inquadrati nel profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 2007.

IL PRESIDENTE
(Prof. Roberto Petronzio)